

Alla Figb, email figb@federbridge.it

Alla scuola Multimediale bridge, email leomike@libero.it

Al comitato regionale Figb Campania, email comitato@bridgecampania.it

Le associazioni dilettantistiche sportive e il bridge online, al giorno d'oggi. Napoli, 18/10/2022.

Il 10/10/2022 il consiglio federale della Figb ha approvato, con 8 voti favorevoli ed 1 contrario, la delibera 38 con cui arropa solo a sé stesso l'organizzazione di tornei e simultanei di bridge online, **vietando categoricamente** alle associazioni affiliate (asd) e ai singoli tesserati di partecipare **a tornei online, su qualsiasi piattaforma e di qualsiasi tipo**. La draconiana disposizione ha trovato conferma nella circolare 40 del 17/10/2022 ove pure si danno indicazioni sulle procedure con cui sarà esercitato il monopolio suindicato.

Notoriamente il gioco online del bridge, svolto **da casa o da sito privato**, pone **gravi incertezze sulla linearità e lealtà** della pratica perché, per le sue peculiari modalità, non può essere verificato di persona da arbitri federali: ne deriva l'esistenza di qualche dubbio sull'attribuzione dei punteggi federali previsti, in assenza di un obiettivo, concreto controllo del gioco. E' comunque chiaro che la federazione, nei suoi precitati atti, sin qui ha **parificato il gioco in presenza con quello online**, soprattutto per **non mortificare, lodevolmente e ponderatamente, la pratica e la diffusione, amatoriale e non**, del bridge, anche da casa e per le persone più fragili, in questi tristi anni di pandemia da covid 19.

Però il divieto categorico posto alle associazioni affiliate di organizzare e praticare telematicamente il bridge in torneo, sembra che **cozzi** con il combinato disposto dagli **artt. 5 e 8 del regolamento federale tornei**. Ivi infatti si afferma -senza porre divieti di sorta sulle modalità di esercizio (online o in presenza)- che le **asd possono organizzare tornei senza autorizzazione federale**, presso la propria sede sportiva (ndr: **anche telematica**) e per i propri soci. La ragione di questa disposizione si rinviene nella necessità di: a) **promuovere la diffusione dello sport del bridge tra la popolazione**, da non mortificare poiché essa è il motivo essenziale dell'esistenza della federazione; b) **assicurare la libertà di pratica dello sport del bridge a tutti** sia pure nel rispetto del limite posto dall'art.157 del regolamento organico federale ove si specifica che "i tesserati non possono partecipare a gare, tornei e campionati che non siano indetti, patrocinati o autorizzati dalla Figb". Invero questo articolo è stato poi interpretato dalla giustizia sportiva federale, in alcune datate sentenze, nel senso che quei tornei, gare e campionati **per essere interdetti** ai tesserati, devono: 1) essere aperti a tutti (**e non ad invito come quelli riservati ai soli soci della specifica asd**); 2) prevedere un costo economico di ingresso o di premio (**e non gratuiti**); 3) far parte di un circuito (che assegni punteggi).

Il contenuto **dell'art. 157 ha comunque trovato ulteriore precisa illustrazione**, in epoca non sospetta, **nella chiara circolare 3 del 15/1/2021** in cui il presidente della figb ha ricordato che le "asd possono organizzare online tornei locali o attività di allenamento su qualsiasi piattaforma ove non siano presenti quote di iscrizione". Anzi -evidentemente nel **diligente desiderio di dare consapevolezza ad**

affiliati e tesserati, non sempre aggiornati sulle disposizioni federali e del Coni- sempre l'attuale presidente della federazione -che è anche un noto giurista- nella circolare 6 del 16/1/2021 a sua firma, precisò che online: a) le asd potevano **organizzare senza autorizzazione federale tornei a scopo di allenamento e divertimento**; b) avere **completa autonomia organizzativa per i tornei riservati ai propri soci**; c) qualsiasi tesserato poteva organizzare su bbo (piattaforma online specializzata a livello mondiale nel bridge con quotidiane decine di migliaia di praticanti) **se non prvedevano quota d'iscrizione** (nдр: scopo di lucro).

Premesso quanto sopra bisogna ora dire -e questa è la ragione di queste modeste righe- che la delibera 38 del 10/10/2002 e la circolare 40 del 17/10/2022 hanno **creato un riscontrato clima di prostrazione e confusione** tra tutti i bridgisti in regola con il tesseramento. Purtroppo il malessere -evidente nei colloqui informali tra soci, nelle frenetiche telefonate tra associazioni, nelle numerose chat telefoniche e nei siti web specializzati- si sta incanalando, per ora in pochi casi, in una protesta quanto mai vivace, certamente deleteria per **l'armonia e la concordia tra bridgisti e federazione**, che devono condividere gli stessi ideali e principi informatori del sodalizio. Quindi sembra auspicabile ed opportuno che il consiglio direttivo -che sembra abbia espresso il suo pensiero ai presidenti dei comitati regionali prima delle emanate ultime norme- **dia, a breve, ulteriori precise direttive su questo benedetto gioco del bridge online ad uso ludico o di allenamento** per **dipanare nebbie ed incertezze** ed evitare: possibili diaspore in un grave momento di recessione delle iscrizioni; eventuali fastidiosi contenziosi dinanzi alle competenti autorità di garanzia; **ricorsi al Coni, se già non informato opportunamente della novità**, per l'ipotesi di aver **conculcato la libertà di esercizio del bridge**, si capisce nell'alveo delle generali regole dello sport.

Avv. Giancarlo Fagnoli, FRL 190, asd Railwai Napoli, 3493961336, 0815560925.